

Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno dell'internazionalizzazione delle MPMI della città metropolitana di Firenze Anno 2025

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di primi mercati di sbocco o di nuovi mercati, nell'ottica di una diversificazione degli sbocchi commerciali. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Firenze, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione.
2. Il disciplinare è pertanto indirizzato a sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale:
percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA E NATURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 346.038,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
4. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- b) abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135²;
 - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ssmii;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.
 3. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
 4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese fornitrici dei servizi di cui al successivo art. 5, comma 1.
 5. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento i soggetti che partecipano a eventi/manifestazioni finanziati/e dalla Camera di Commercio di Firenze o laddove sussista una prestazione di servizi erogati dall'Azienda Speciale PromoFirenze.
 6. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.
 7. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo per le seguenti linee di intervento:

LINEA 1

- a) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, compresa quota di iscrizione ed allestimento, inserite nel Calendario 2025 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali **svolte in Italia** pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link: [Calendario fiere internazionali in Italia 2025](#)
- b) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero in Paesi UE** (compresi Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino): realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggìo e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota

2 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

LINEA 2

- c) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero in Paesi extra UE:** realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

In caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni di cui alle linee 1 e 2, svolte a partire dall'1 gennaio 2025, sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1° gennaio 2025.

LINEA 3

- d) **spese per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione in paesi stranieri o a sfruttare determinati canali commerciali esteri (es. GDO);**
- e) **spese per la protezione del marchio/brevetto dell'impresa all'estero;**
- f) **spese per lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo di un digital export manager;**
- g) **spese per la partecipazione ad incontri d'affari (modalità ibrida o in presenza) tra buyer internazionali e operatori nazionali;**
- h) **test di mercato con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;**
- i) **assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari, partecipazione a gare europee ed internazionali, consulenza su fiscalità internazionale, consulenza doganale;**
- j) **spese per la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione;**
- k) **spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera rivolte esclusivamente a paesi esteri, (sono ammissibili le sole spese vive per la realizzazione delle campagne fatturate dalle piattaforme).**
2. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per: soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza; produzione di campionature; servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria; servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, marchio CE ecc.); servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. **Non sono ammissibili le spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all'aggiornamento del sito internet aziendale.**
4. **Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**

5. Le spese relative alla partecipazione a fiere in Italia, nei paesi UE e nei paesi Extra UE di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c) possono essere sostenute a partire dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025, fatte salve eventuali spese sostenute per acconti pagati in data antecedente all'01/01/2025 per fiere da svolgersi nell'anno 2025.
6. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
- **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
 - **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.
7. **Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

ARTICOLO 6 – AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui al precedente articolo 5, con un minimo di spesa di € 500,00 (IVA esclusa) ed i seguenti massimali per ogni impresa richiedente:

LINEA 1 – massimale € 2.000,00

- a) **Spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, compresa quota di iscrizione ed allestimento, inserite nel Calendario 2025 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali **svolte in Italia** pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link: <https://calendariofiereinternazionali.it/>
- b) **Spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero in Paesi UE** (compresi Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino): realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

LINEA 2 – massimale € 2.500,00

- c) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero in Paesi extra UE:** realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

LINEA 3 - massimale € 1.500,00 per tutte le altre tipologie di spesa di cui al precedente articolo 5, lettere da d) a k).

2. E' possibile presentare una sola domanda di contributo relativa a spese riguardanti più linee, fermo restando il massimale complessivo di contributo per ogni singola impresa che sarà pari ad € 3.000,00.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità³ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00, oltre al massimale di contributo sopra previsto. La premialità sarà riconosciuta una sola volta per ogni impresa.
4. Il contributo concesso sarà erogato, al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

ARTICOLO 8 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12:00 del 26.03.2025 e fino alle ore 16 del 31.12.2025**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 26.03.2025. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato "Camera Commercio Firenze - Intervento internazionalizzazione - anno 2025".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE**, laddove previste, relative alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 5 comma 1. in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) **COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO** delle suddette fatture;
 - d) **COPIA DEL DOCUMENTO FINALE REALIZZATO DAL CONSULENTE**, nel caso di spese sostenute per analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici

³ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j);

- e) **COPIA DEI REPORT DELLE CAMPAGNE REALIZZATE**, nel caso di spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k).
8. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria **in formato Cades estensione .p7m**
9. Dopo aver compilato tutti campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 7. Il sistema genererà automaticamente un **MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI** che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **irricevibili e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
- a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) completa mancanza delle fatture di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - e) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti.
11. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute, seguendo l'ordine cronologico determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico, per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. **Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo non sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 2 (requisiti non regolarizzabili), tra i quali si evidenzia l'irregolarità del DURC (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci), l'ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.**
3. Verrà assegnato ad ogni impresa, la cui domanda sia risultata regolare rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, un Codice Unico di Progetto (CUP) che **dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate che dovranno quindi essere integrate e inviate nuovamente alla Camera di Commercio di Firenze tramite mail ordinaria** secondo le seguenti modalità alternative, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative che interverranno:
- stampare la fattura elettronica nel formato dal quale si evinca che la medesima è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019.
4. Alle imprese le cui domande risulteranno regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 8 verrà comunicato il codice CUP al fine di provvedere all'integrazione delle fatture come indicato al precedente comma 3.
5. Le domande di cui al comma 4 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti delle fatture (articolo 8, comma 7,

lettera b) e/o delle quietanze (articolo 8, comma 7, lettera c), della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) o in caso di necessità di approfondimenti istruttori, l'ufficio preposto invierà per posta elettronica ordinaria richiesta di integrazione/regolarizzazione. Con la medesima comunicazione verrà inviato il codice CUP al fine dell'inserimento dello stesso nelle fatture oggetto di contributo secondo le modalità previste dal precedente comma 3. L'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

7. Nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti/ integrazioni richiesti, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990). In tal caso ai fini dell'inserimento in graduatoria al fine della concessione del contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione. La mancata risposta a tale richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. I contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio delle domande regolarizzate a seguito dell'integrazione delle fatture elettroniche con il codice CUP assegnato all'impresa beneficiaria. **Si precisa che all'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).**
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.
10. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà dei controlli per verificare l'effettiva partecipazione delle imprese alle fiere in Italia o all'estero per le quali è stato concesso e liquidato il contributo camerale. In caso di esito negativo dei controlli il contributo verrà revocato con le modalità di cui al successivo articolo 12 comma 1.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione dei contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 11– CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà dei controlli sull'effettiva partecipazione delle imprese alle fiere in Italia o all'estero per le quali è stato concesso il contributo camerale.
2. La Camera di Commercio di Firenze si riserva inoltre la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo delle imprese e del territorio.

ARTICOLO 14 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.